

ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

CAPITOLATO SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 CIG ZBD1FBB6D1

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte del Parco Nazionale Val Grande, del servizio di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008, ad un idoneo soggetto aggiudicatario.

ART. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Le attività richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio sono quelle dettate dagli artt. 39 e 41 dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed in particolare il soggetto aggiudicatario dovrà:

a) predisporre e attuare le misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, l'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e l'organizzazione del servizio di primo soccorso.

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. La sorveglianza sanitaria comprende in particolare le seguenti attività e prestazioni:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

c) esprimere per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche sopra elencate, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente;

d) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, concordando con il datore di lavoro il luogo di custodia;

e) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. e con salvaguardia del segreto professionale;

f) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso, fornendo le informazioni riguardo alla conservazione;

g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa, che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Inoltre, il Medico Competente si impegna a rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge per l'adempimento dei vari obblighi e ad assolvere a tutti gli adempimenti connessi, supposti e conseguenti l'oggetto del presente avviso.

ART. 3 DURATA

Il servizio avrà durata quinquennale a decorrere dal 01.01.2018 . Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'ente, fatta salva la possibilità di proroga tecnica, a semplice richiesta, per un periodo fino a 120 giorni, nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Le prestazioni dovranno interessare tutti i lavoratori dipendenti dell'Ente Parco, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, o che comunque prestino a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione. A tal fine si precisa che alla data del 31.08.2017 il personale in servizio dell'Ente Parco è pari a n. 11 unità (dipendenti a tempo indeterminato e determinato) nonché n. 2 volontari del Servizio Civile Nazionale.

Il soggetto incaricato determinerà autonomamente le modalità di esecuzione delle proprie prestazioni, concordando con l'Amministrazione – per ragioni organizzative — le date di esecuzione delle stesse. L'incarico avrà la forma della lettera contratto in formato elettronico. Le prestazioni verranno eseguite dal medico competente in orari coincidenti con l'orario di lavoro svolto dalla generalità dei dipendenti dell'Ente mettendo a disposizione idoneo locale ubicato nell'ambito della propria sede di Vogogna (VB) per lo svolgimento degli accertamenti sanitari, oltre che strutture, attrezzature e risorse necessarie idonee all'espletamento dell'incarico e conformi alle vigenti disposizioni in materia.

Il medico competente dovrà garantire in via straordinaria l'esecuzione di eventuali prestazioni richieste dall'ente in via d'urgenza entro il termine di 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta. Infine, dovrà essere presente presso la sede dell'Ente nelle giornate ed orari indicati dal datore di lavoro, con non meno di 5 giorni di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono la presenza in sede.

ART. 4 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto. Il soggetto incaricato deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

ART. 5 - ONERI DELL'APPALTATORE VERSO IL PROPRIO PERSONALE.

L'aggiudicatario deve assicurare l'applicazione nei confronti del proprio personale, utilizzato per il servizio in questione, tutte le norme relative al CCNL nonché tutte le norme previdenziali, assistenziali e di sicurezza del lavoro previste dalla normativa vigente ed in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. esonerando l'Ente Parco da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Il Parco Nazionale Val Grande provvederà a richiedere il DURC agli Enti previdenziali interessati ed in caso di violazione degli obblighi contributivi sospenderà il pagamento dei corrispettivi spettanti all'aggiudicatario per un ammontare corrispondente all'importo relativo ai contributi non versati in attesa di regolarizzazione e/o di versamento sostitutivo a compensazione come previsto dalla legge.

ART. 6 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

La mancata, tardiva o inesatta esecuzione delle prestazioni a carico dell'affidatario, che verrà contestata per iscritto mediante raccomandata AR o PEC, comporterà l'applicazione di una penale nella misura del 10% del compenso pattuito, fatta comunque salva la facoltà dell'ente di agire in giudizio per il ristoro di eventuali, ulteriori danni o spese derivanti dall'inadempimento.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il soggetto aggiudicatario si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, l'Ente Parco avrà la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione con PEC. Nell'ipotesi della risoluzione contrattuale, l'Ente Parco procederà all'incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 8 - ONERI, GARANZIE E RESPONSABILITÀ CIVILE

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione del servizio, compresi gli oneri derivanti da innovazioni normative, sono a carico dell'incaricato.

La stipulazione del contratto d'incarico è subordinata alla:

- presentazione della garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo aggiudicato a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016;
- presentazione di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/=);
- esito positivo della verifica dell'autocertificazione effettuata dal concorrente sul possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE

Il contratto viene trasmesso in formato elettronico, la firma della stessa dovrà essere effettuata con firma elettronica qualificata o con firma digitale, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.lgs 163/2006 "Codice Appalti" e s.m.i., relativamente alla stipula dei contratti pubblici in modalità elettronica, ed il documento così firmato dovrà essere restituito a questo Ente tramite posta elettronica certificata (PEC). L'indirizzo PEC dell'Ente è il seguente: parcovalgrande@legalmail.it

Il contratto verrà registrato in caso d'uso, in tal caso le spese di registrazione saranno a carico del soggetto richiedente la registrazione.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Verbania.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di assoluta riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà dell'Ente Parco. Il responsabile del procedimento, nell'esercizio dei compiti ad esso affidati, è autorizzato a trattare i dati personali, anche sensibili, strettamente inerenti ed indispensabili per il perseguimento delle attività oggetto dell'incarico. L'incaricato assume la figura di responsabile del trattamento dei dati personali ex D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e deve, pertanto, nell'attività di trattamento attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dai candidati saranno trattati dall'Ente Parco esclusivamente per finalità connesse alla selezione e per eventuale successiva stipula e gestione del presente incarico.

ART. 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'Ente Parco si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dalla stessa legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'aggiudicatario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Verbania della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento degli obblighi

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'affidamento dell'incarico in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.